

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

COMUNE DI MONTERIGGIONI

Approvato con delibera di Consiglio

Comunale n° ** del **/**/2026

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1- Oggetto.....	4
ART.2- Definizioni	4
ART.3- Soggetto attivo	10
ART.4- Il servizio di gestione integrata dei rifiuti	10
ART.5- Presupposto e ambito di applicazione.....	11
ART.6- Tributo provinciale	17
CAPO 2 – PRESUPPOSTI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	18
ART.7- Soggetti passivi	18
ART.8- Obbligazione tributaria	21
ART.9- Determinazione della TARI.....	23
ART.10 - Piano economico finanziario	24
ART.11 -Articolazione delle tariffe del tributo.....	25
ART.12- Tariffa per le utenze domestiche.....	26
ART.13- Tariffa per le utenze non domestiche.....	27
ART.14- Classificazione delle utenze non domestiche.....	27
ART.15- Tributo giornaliero	28
CAPO 3 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DELLE UND	29
ART.16- Agevolazioni per l’avvio autonomo a recupero ai sensi dell’art. 198 comma 2- bis e dell’art. 238 comma 10 del D.lgs 152/2006	29
ART.17- Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	30
CAPO 4 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	32
ART.18-Agevolazione per avvio autonomo a riciclo	32
ART. 19-Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio	34
ART. 20- Riduzioni per le utenze domestiche	34
ART. 21- Bonus sociale per i rifiuti.....	35
ART. 22- Riduzioni per le utenze non domestiche	36
ART. 23- Riduzioni per manifestazioni ed eventi	36
ART. 24- Ulteriori esenzioni e riduzioni	37
ART.25- Aspetti comuni per l’applicazione delle riduzioni.....	37
CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	38
ART.26- Dichiarazione	38
ART. 27- Poteri del Comune	42
ART. 28- Accertamento	43
ART. 29- Sanzioni	44
ART. 30- Riscossione	44

ART. 31 - Dilazioni di pagamento	46
ART. 32 Interessi	47
ART. 33- Rimborsi.....	48
ART. 34- Somme di modesto ammontare.....	48
ART. 35- Contenzioso	48
ART. 36- Trattamento dei dati personali	49
ART. 37- Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati .	49
CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI	51
ART.38 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	51
ART. 39- Entrata in vigore.....	51

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), disciplina la Tassa sui rifiuti avente natura tributaria (di seguito TARI o tassa) e la sua applicazione, in conformità alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di esercizio e investimento relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento a quanto previsto da ARERA nella Delibera n°443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e s.m.i.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i..
5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti

ART.2- Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono

trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «Riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- y) «richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati»: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;

z) **«reclamo scritto»**:: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.

ART.3- Soggetto attivo

1. La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza, fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, secondo le disposizioni di Legge.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della TARI.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente art. è posto in carico al Comune nel quale è applicata e riscossa la tassa.

ART.4- Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019, il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

2. Sono considerate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione, come definito all'interno dell'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.

ART.5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio del Comune.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'ART. 25, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo di cui all'art.7 dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta, al netto dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Attività	%
Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili	40%
Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina)	25%

Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, carpenterie, falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili)	50%
Attività siderurgiche, metallurgiche e simili	50%
Attività chimiche, farmaceutiche e simili	50%
Attività produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili	50%
Attività di produzioni vetro e simili	50%
Attività di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili	50%

Lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
Officine metalmeccaniche	50%
Canili	10%
Laboratori di analisi, ricerca, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari, stanze di medicazione di strutture ospedaliere e simili (in relazione alla sola area del laboratorio in deroga all'art. 3 comma 4)	25%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili	50%
Acconciatori, estetiste e simili	10%
Macellai, Pescherie (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzioni di rifiuti di origine animale)	25%
Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta	50%
Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini	10%
Autotrasportatori	15%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare (ad esclusione delle aree di affinamento, conservazione, stoccaggio, invecchiamento e simili)	50%
Supermercati (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25%
Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma	25%

- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci,

merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Resta pertanto esclusa dalla detassazione la porzione di superficie dei magazzini destinata al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree

adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

- i) Agli impianti sportivi di proprietà del Comune e dati in gestione a terzi, limitatamente alla superficie delle tribune/gradinate collocate all'aperto, è applicata una riduzione percentuale di abbattimento del 50% della superficie della tribuna, qualora questa non sia usata in modo continuativo per non più di 183 giorni l'anno. In alternativa a tale riduzione è possibile richiedere l'applicazione della tariffa giornaliera, di cui all'art.10, per i giorni di effettivo utilizzo senza applicazione di riduzione di superfici.
- j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1.50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di mobili e suppelletti purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di mobili e suppelletti purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, che comportino l'intera inabitabilità, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Le attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle more del perfezionamento di un accordo per la gestione dei propri rifiuti, sono tenute al pagamento della TARI. A partire dal 1° gennaio 2022, le medesime attività sono escluse dal pagamento della TARI (parte fissa e parte variabile) a condizione che:

- le condizioni di esclusione vengano autocertificate dall'imprenditore agricolo per le attività connesse esercitate in relazione ai requisiti di cui all'art. 2135 riferibili a unipersonalità, uniaziendalità ed uso prevalente dei propri prodotti, entro il 31 luglio dell'anno precedente o entro 30 giorni dalla modifica di una o più attività esercitate, al Comune e per conoscenza al Gestore.
- L'imprenditore agricolo dimostri di aver stipulato un contratto con il Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con un operatore abilitato per la gestione dei propri rifiuti non utilizzati nell'ambito dell'attività agricola.

(contratto che dovrà comprendere tutti i rifiuti prodotti, compreso il codice E.E.R. 20.03.01)

8. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la TARI a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART.6- Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all'ART. 7, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero di cui all'ART. 15, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.lgs 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART.7- Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente ART. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la dichiarazione TARI ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della TARI rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della TARI i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o

principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tassa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento tributario.

5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto obbligato al pagamento della tassa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore dell'immobile si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della TARI rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della TARI a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa, la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive non svolte in forma di impresa si applica la tassa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la

presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tassa prevista per l'utenza domestica.

11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della TARI dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della TARI per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Comune di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art.26 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali, su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART.8- Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tassa, di cui all'art. 5, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.
2. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
3. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
 - b) per le utenze intestate a soggetti non residenti nell'immobile, il numero degli occupanti è quello risultante dalla apposita denuncia presentata dall'utente (in tal caso la denuncia avrà effetto dalla data di presentazione);
 - c) in caso di mancata denuncia (o di denuncia inferiore ad una unità) il numero degli occupanti non residenti è stabilito in n. 2 unità;
4. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo

in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 3, lettere a), b) e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute, ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all'AIRE; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta denuncia.

5. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 26 .
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune, con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante con esclusione della parte variabile, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti appartenenti a nuclei familiari già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, non locate o comunque non

utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità per la sola quota fissa.

10. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui all'ART. 26 se più favorevole. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare a partire dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.
11. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tassa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nel primo avviso bonario utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 26 del presente Regolamento.
12. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della tassa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

ART.9- Determinazione della TARI

1. La TARI è commisurata ad anno solare ed applicata secondo il criterio pro die cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è determinata secondo quanto previsto al successivo comma 2.
2. La TARI è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 nonché sulla base di quanto indicato all'art.11 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o altro termine fissato dalla normativa pro-tempore vigente, in conformità al piano economico finanziario di cui all' ART. 10. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.lgs 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.10 - Piano economico finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmettono all'Ente territorialmente competente, le cui funzioni sono esercitate dall'Autorità rifiuti ATO Toscana Sud.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto da esso incaricato dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte di ARERA di cui al comma precedente, si applicano i corrispettivi del servizio integrato rifiuti determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART.11 -Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (ovvero in base a quanto previsto dal comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013).
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART.12- Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dalla delibera tariffaria.

ART.13- Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART.14- Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'[Allegato A](#) del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
6. In sede di prima applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l'esercizio delle attività produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività, vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola parte fissa della Categoria 3.

ART.15- Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100% E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO 3 - USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DELLE UND

ART.16- Agevolazioni per l'avvio autonomo a recupero ai sensi dell'art. 198 comma 2- bis e dell'art. 238 comma 10 del D.lgs 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. (Per tutti i rifiuti urbani si intende tutti i rifiuti urbani prodotti e/o producibili ivi compreso obbligatoriamente anche la gestione del codice E.E.R. 20.03.01)

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, fatto salvo quanto previsto al successivo ART.18 nel caso di avvio a riciclo di singole frazioni o comunque di una parte dei propri rifiuti urbani, le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al successivo ART.17 non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Resta impregiudicato il versamento del tributo relativo alla parte fissa della tassa di cui all'art. 2 comma 5 lettera r).
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

ART.17- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'ART.16 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC e per conoscenza al gestore, utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello predisposto dall'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a

restituire le attrezzature pubbliche eventualmente in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 o entro il termine del 31 Gennaio a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e per conoscenza al gestore secondo apposito modello predisposto dall'Ente, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 1° febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e per conoscenza al gestore - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente distinti per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo,

allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

9. Con cadenza annuale il comune trasmette le informazioni relative alle utenze non domestiche all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR) in via telematica, entro il termine di cui all'articolo 30, comma 2 della l.r. 25/1998.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

CAPO 4 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

ART.18-Agevolazione per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi del comma 649 dell'articolo I della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

1. La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti ~~urbani~~ effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 30% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spesa del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\text{Kg riciclati} * \text{valore \% massimo sconto} / 100$$

$$\% \text{ Sconto} = \frac{\text{Kg riciclati} * \text{valore \% massimo sconto}}{\text{Kg Teorici}}$$

Kg Teorici

Dove:

Kg riciclati Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento

Kg Teorici Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd

Kd Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)

2. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, ed allegando fotocopie delle 40 copie dei formulari di identificazione dei rifiuti distinti per codice CER (o analoghi, nei modi previsti dalla normativa vigente), utilizzati per il trasporto, sottoscritti dall'impianto di recupero che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti. Non saranno comunque presi in considerazione

altri documenti. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 19-Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. Il tributo è ridotto del 60% nella parte variabile per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a 1000 metri dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
3. Il tributo è ridotto nella misura dell'80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.

ART. 20- Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
 - b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20 % della quota variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione al competente ufficio comunale - entro il 31 gennaio dell'anno precedente e per ciascuno degli anni interessati - di apposita istanza tesa ad ottenere la riduzione di cui sopra. All'istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio, tramite l'utilizzo di appositi composte o sistemi di compostaggio tradizionali su terreni naturali. Al momento in cui il compostaggio non è più attuato, deve esserne data immediata comunicazione formale all'ufficio comunale.

L'Amministrazione Comunale effettuerà, tramite il proprio personale o altro personale incaricato, appositi controlli al fine di accertare la corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 21- Bonus sociale per i rifiuti

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

ART. 22- Riduzioni per le utenze non domestiche

1. In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, alla sola quota variabile, le seguenti riduzioni:

Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 gg.	30%
Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione qualora non siano complessivamente superiori ai 183 gg	30%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23- Riduzioni per manifestazioni ed eventi

1. E' possibile riconoscere una riduzione della Tassa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente da parte della Giunta Comunale che con criteri omogenei determinerà il tributo da corrispondere tenendo conto della superficie occupata, della tipologia e della durata della manifestazione.

Tali criteri possono essere stabiliti preventivamente dalla Giunta comunale, in via generale, ferma restando la possibilità di adottare specifici riduzioni per i casi non disciplinati.

ART. 24- Ulteriori esenzioni e riduzioni

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 Legge 147/2013, il Comune può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto previsto dall'articolo 21, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente;
2. Tali agevolazioni trovano copertura attraverso appositi stanziamenti previsti dal bilancio di previsione dell'Ente e sono assicurate con risorse diverse dai proventi del tributo;
3. Annualmente la Giunta Comunale con apposita delibera si può riservare di individuare settori e modalità di intervento per attribuire le agevolazioni o esenzioni di cui al comma 1;
4. Con la medesima delibera, la Giunta indica anche le condizioni di accesso, la documentazione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda e le forme di pubblicità da adottarsi.

ART.25- Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni in difetto il Comune provvede al recupero della Tassa con applicazione della sanzione di cui all'art.29 per omessa dichiarazione di variazione.

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART.26- Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'art.7, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, posta elettronica e PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. – indicare solo se si tiene conto del numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, se disponibile tramite lo sportello online.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

Nella dichiarazione di cui al comma 2 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h. Utenze non domestiche
- i. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA,

codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

- j. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- k. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- l. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile, del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - a. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - b. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - c. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Il modello di dichiarazione predisposto dal Gestore/Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il

domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione secondo quanto previsto dal comma 4 lettera f) del presente articolo.

Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi

11 e 12, il Gestore/Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 5 del presente articolo. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento.

ART. 27- Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare lettere di regolarizzazione bonaria e, in caso di mancata risposta, questionari al contribuente tramite raccomandata A/R, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può - sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna – considerare quale superficie assoggettabile al tributo quella calpestabile oppure, in mancanza di questa, l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 28- Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dall'Ufficio competente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione; contiene, inoltre, l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1000 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 30. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 29- Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta nelle misure stabilite dalla vigente normativa in materia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 30- Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, scadenti nei mesi di giugno e di dicembre.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia ed alle scadenze stabilite dal Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe o comunque con specifico provvedimento deliberativo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 28, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 28.

ART. 31 - Dilazioni di pagamento

Gli avvisi di pagamento di cui all'art. 30 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dagli Enti competenti;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.

1. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:

- cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
- cento (100) euro per le utenze non domestiche;

fatta salva la possibilità per il Comune/Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dovuto. In base all'importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna "Rate concedibili con periodicità mensile":

Tipo Cliente	Importo dell'avviso di pagamento da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
---------------------	---	---

UD	da 100,00 a 199,99	2
	da 200,00 a 299,99	3
	da 300,00 a 499,99	4
	>500,00	5

Tipo Cliente	Importo dell'avviso di pagamento da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UND	da 200,00 a 299,99	2
	da 300,00 a 399,99	3
	da 300,00 a 499,99	4
	>500,00	5

2. La richiesta di rateizzazione delle somme dovute deve essere presentata dal contribuente interessato, di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
3. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
4. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Gestore/Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 32 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione nel caso di avvisi di accertamento e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale, senza incremento di punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 33- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato dal Comune entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza una volta valutate eventuali pendenze dell'utente con l'amministrazione stessa come previsto dall'art. 1 comma 167 della legge 296/2006.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 34- Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il precedente comma non si applica ai casi di tributo giornaliero.

ART. 35- Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto

Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (interpello, autotutela, ravvedimento).
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto all'art. 27, comma 3, del presente regolamento.

ART. 36- Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente Tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ART. 37- Reclami e richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al Gestore/Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Gestore/Comune predispone specifica modulistica, disponibile e scaricabile nel sito web del Gestore. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Gestore/Comune invia, una motivata risposta scritta, entro 30 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della richiesta, di norma con posta elettronica. Nella risposta il Gestore/Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Gestore/Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, già pagati o per il quale è stata richiesta la rateizzazione, la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile¹. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006.

27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Gestore/Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.38 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 527, legge 17 dicembre 2017 n. 205.

ART. 39- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2026

